Pubblicato il 27/10/2023

N. 07170/2023 REG.PROV.CAU.
N. 05738/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5738 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiana Panitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale

dell'Arma dei carabinieri prot. n.-OMISSIS-, con la quale è stato comunicato il giudizio di inidoneità del ricorrente;

- della graduatoria definitiva di cui all'articolo 13, comma 3, del bando di concorso;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 6 giugno 2023:

- dell'avviso di graduatoria definitiva relativa ai posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando, emessa con decreto successivamente alla proposizione del ricorso, pubblicata in data 14 aprile 2023, nella parte in cui non annovera il ricorrente tra i vincitori di concorso;

- dell'avviso in data 19 aprile 2023, relativo alle operazioni di incorporamento del 1° ciclo formativo;

- dell'avviso in data 11 maggio 2023, relativo all'ulteriore incorporamento al 1° ciclo del 142° corso a seguito di rinunce/assenze dei candidati che hanno partecipato per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando (civili e militari in congedo), il cui incorporamento era previsto per il 2° ciclo (dicembre 2023);

- dell'avviso in data 24 maggio 2023, relativo all'ulteriore incorporamento al 1° ciclo del 142° corso a seguito di rinunce/assenze dei candidati che hanno partecipato per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del bando (civili e militari in congedo), il cui incorporamento era previsto per il 2° ciclo (dicembre 2023);

- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato "*ha riportato il -OMISSIS- poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS-*";

- il ricorrente ha prodotto documentazione medica, anche proveniente da una struttura sanitaria pubblica, volta a comprovare l'insussistenza della causa di non idoneità rilevata dalla Commissione operante in sede concorsuale;

- con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 7 luglio 2023, questa Sezione ha disposto una verificazione, della quale è stata incaricata la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, al fine di "*accertare se il ricorrente sia affetto dalla causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale e quale sia il coefficiente attribuibile al candidato per l'apparato AVSG*";

- nella relazione della verificazione, depositata agli atti del giudizio il 12 settembre 2023, l'Organo incaricato ha concluso nel senso che "*(...) il ricorrente non è affetto dalla causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale e che il coefficiente attribuibile al candidato è -OMISSIS- Cod. 42 del D.M. 04.06.2014, pertanto compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale*";

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del

combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità della ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro sette giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di dover disporre, nelle more del predetto incombente, l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, cod. proc. amm., ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate, inclusa la valutazione dei titoli, in caso di esito favorevole delle precedenti prove;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 20 dicembre 2023;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Dispone l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove non ancora espletate, come indicato in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 20 dicembre 2023.

Rinvia la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.